



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARBONI, FANTETTI, AIMI, FLORIS, SERAFINI, CANGINI, DE SIANO, MALAN, MALLEGGNI, PAGANO, DAL MAS, STABILE, FERRO, GALLONE, CONZATTI, MINUTO, MOLES e MASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2019

Modifica all’articolo 93 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, – cosiddetto decreto sicurezza – ha modificato gli articoli 93 e 132 del codice della strada, introducendo il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni.

Il comma 1-ter dell'articolo 93 del nuovo codice della strada, introdotto dall'articolo 29-bis del citato decreto-legge, prevede la possibilità di condurre veicoli appartenenti ad imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), e non aventi sede secondaria o altra sede effettiva in Italia nelle seguenti tipologie:

a) impresa di *leasing* o locazione senza conducente, che concedono in locazione un veicolo per un determinato periodo di tempo, ad un soggetto residente in Italia;

b) impresa con dipendenti o collaboratori residenti in Italia, che concedono in comodato un veicolo per un determinato periodo di tempo, ad un conducente legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con l'impresa stessa. In entrambi i casi, la circolazione è subordinata alla tenuta a bordo del veicolo di un documento sottoscritto dall'intestatario recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

L'applicazione di tale norma penalizza i frontalieri italiani, dipendenti di aziende sammarinesi e svizzere che per lo svolgimento della propria attività utilizzano veicoli di proprietà della stessa azienda sul territorio italiano, incorrendo nella violazione del comma 7-ter del predetto articolo 93, poiché trattasi di Stato non appartenente alla Unione europea o allo SEE. Infatti imprese, lavoratori frontalieri e privati cittadini costretti per diverse ragioni (familiari, di studio, di sicurezza, di lavoro o di salute) a lasciare condurre le proprie automobili da chi risulti residente in territorio italiano, rischiano una sanzione pecuniaria da 712 a 2.848 euro, seguita da fermo amministrativo del mezzo e centottanta giorni di tempo per mettersi in regola.

Occorre assumere iniziative urgenti per la risoluzione del problema di questi cittadini italiani che lavorano in qualità di rappresentanti, autisti e altro con il rischio di licenziamento immediato.

Con il presente disegno di legge si modifica l'articolo 93 del codice della strada, come modificato dal citato decreto sicurezza, al fine di introdurre una specifica nel comma 1-ter, dell'articolo 93 del codice della strada, volta a salvaguardare i lavoratori transfrontalieri, includendo l'applicazione delle deroghe anche a Paesi *extra* – Unione europea come la Repubblica di San Marino, la Confederazione Svizzera o lo Stato della Città del Vaticano che attualmente ne sono esclusi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 93, comma 1-ter, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano e nella Confederazione Svizzera ».

€ 1,00